



Lorenzo Madau*

***Fai domani quello che potresti fare oggi. Un raffronto tra l'ordinanza n. 132 del 2020 e
la sentenza n. 150 del 2021*****

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Dagli atti di promovimento dei giudici *a quibus* all'ordinanza n. 132 del 2020 della Corte costituzionale. – 3. L'argomentazione della Corte nella sentenza n. 150 del 2021: l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948. – 3.1. *Segue*. L'esame delle questioni attinenti all'art. 595, comma 3, c.p. – 4. Alcune considerazioni di sintesi sulla sent. n. 150 del 2021. – 5. Il disallineamento tra il rinvio operato con l'ord. n. 132 del 2020 e le conclusioni della sent. n. 150 del 2021.

1. Premessa.

Con la sentenza n. 150 del 2021¹, la Corte costituzionale risolve le delicate questioni, sollevate dal Tribunale ordinario di Salerno e dal Tribunale ordinario di Bari, relative alla legittimità costituzionale delle previsioni di pene detentive per il delitto di diffamazione commesso a mezzo della stampa, recate dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*“Disposizioni sulla stampa”*) e dall'art. 595, comma 3, del codice penale, dichiarando l'illegittimità costituzionale della prima disposizione e fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata della seconda.

La pronuncia presenta molteplici profili di interesse, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale.

Sotto il primo punto di vista, si pensi alla delicatezza dei beni costituzionali che si trovavano contrapposti l'uno all'altro nel bilanciamento operato dal legislatore e su cui ha dovuto pronunciarsi la Corte², costituiti, da un lato, dalla libertà di manifestazione del pensiero, nella

* Dottore di ricerca in *“Giustizia costituzionale e diritti fondamentali”*, Università di Pisa.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

¹ Per i primi commenti a tale pronuncia, v.: E. CALVO, *Diffamazione e proporzione del trattamento sanzionatorio: il dialogo tra Cassazione e Corte Costituzionale*, in *Arch. pen.*, 2/2021; F. LAZZERI, *La sentenza della Corte costituzionale sulla comminatoria della pena detentiva per i fatti di diffamazione a mezzo stampa*, in *Sist. Pen.*, 2021; C. MALAVENDA, *La sentenza n. 150/2021 della Corte Costituzionale in tema di diffamazione: i “pericoli per la democrazia” e il rischio che l'informazione, da “cane da guardia”, si trasformi in “cucciolo da salotto”*, in *Giur. pen. web*, 7-8, 2021, 2 ss.; C. MAGNANI, *La Corte costituzionale rivede la detenzione per la diffamazione tramite i media. Prime note sulla sentenza n. 150 del 2021*, in *Oss. AIC*, 5/2021.

² Sul vastissimo tema del bilanciamento tra interessi costituzionali contrapposti, v. per tutti: R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1992; A. VESPAZIANI,

sua specifica declinazione della libertà di stampa e, dall'altro, dal diritto alla reputazione personale.

Per quanto riguarda i dati di interesse processualistico, basti dire che la vicenda in esame verrà ricordata come il secondo caso, nella storia della nostra giurisprudenza costituzionale, in cui la Corte ha fatto uso della nuova tecnica decisoria in due tempi, “inaugurata” nel caso riguardante la disciplina penale in tema di aiuto al suicidio³ e caratterizzata da una prima ordinanza di rinvio della trattazione a data fissa - con contestuale invito al legislatore a intervenire, entro la data della nuova udienza, dettando una disciplina in grado di sanare l'incostituzionalità rilevata dalla Corte - e da una seconda pronuncia che finalmente definisce la questione, eventualmente prendendo atto dell'inerzia del decisore politico nel lasso di tempo concesso⁴.

Prima di esaminare nel dettaglio la pronuncia in commento, tuttavia, occorre necessariamente ripercorrere brevemente le tappe che l'hanno preceduta, tenendo in particolare considerazione il contenuto dell'ordinanza di rinvio n. 132 del 2020 e il peculiare rapporto di concatenazione logico-argomentativa che la lega alla pronuncia in commento.

Una volta compiuta tale ricostruzione e messi in luce i tratti principali della sentenza n. 150, si proporranno alcune riflessioni conclusive di carattere più generale. Esse si soffermeranno, principalmente, sul “disallineamento” che sembra emergere tra ordinanza n. 132 del 2020 e sentenza n. 150, tentando di mettere in luce come la soluzione accolta da quest'ultima pronuncia potesse essere adottata immediatamente dalla Corte, non sembrando particolarmente convincenti le ragioni addotte dalla stessa al fine di ricorrere al rinvio della trattazione.

2. Dagli atti di promovimento dei giudici a quibus all'ordinanza n. 132 del 2020 della Corte costituzionale.

Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali, Padova, Cedam, 2002; A. RAUTI, *Bilanciamento e gerarchia dei valori tra tecniche giuridiche e fondamento costituzionale*, in G. Verde (a cura di), *Alla ricerca del “diritto ragionevole” tra ordinamento costituzionale e ordinamento comunitario*, Torino, Giappichelli, 2004, 197 ss.; A. SPADARO, *Bilanciamento*, in *Enc. filos.*, III, Milano, 2006; F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2007, 33 ss., *ID.*, *Ragione e ragionevolezza*, Napoli, Editoriale scientifica, 2009, 90 ss.; G. SCACCIA, *Gli «strumenti» della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2000; A. MORRONE, *Il bilanciamento nello stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2014.

³ Si tratta del c.d. caso Cappato, che ha visto la Corte adottare inizialmente l'ordinanza n. 207 del 2018 e, a seguito della mancata attivazione del legislatore entro il termine da essa fissato per la nuova udienza, la sentenza n. 242 del 2019. La mole dei commenti a tali decisioni (in particolare alla prima), tale da generare «un senso di disorientamento e smarrimento» nell'osservatore (così P. CARNEVALE, *Incappare in... Cappato. Considerazioni di tecnica decisoria sull'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale*, in *Consulta online*, 2/2019, 370), rende impossibile darne qui conto in modo esauriente. A tal fine, pertanto, si rinvia alle raccolte di commenti predisposte dal sito istituzionale della Corte costituzionale, www.cortecostituzionale.it, e dalla rivista *Consulta online*, nelle pagine rispettivamente dedicate alle due decisioni.

⁴ Di recente, la Corte ha fatto ricorso, per la terza volta, alla decisione di rinvio della trattazione a data fissa con l'ordinanza n. 97 del 2021, in tema di ergastolo ostativo e accesso alla liberazione condizionale. Su tale pronuncia, v. i primi commenti di: M. MASSA, *La terza incostituzionalità «prospettata» e la questione dell'ergastolo ostativo*, in *Nomos*, 2/2021; A. MORRONE, *Finale di partita. Cosa davvero vuole la Corte costituzionale con l'ord. n. 97 del 2021 sull'ergastolo ostativo*, in *Consulta online*, 2/2021, 388 ss.; F. PERCHINUNNO, *Prime riflessioni sull'ordinanza n. 97/2021 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, 22/2021; A. DE LIA, *Ergastolo ostativo alla liberazione condizionale: insigibilità della collaborazione e destino di uno dei baluardi del “Feindstrafrecht”*, *ivi*, 28/2021.

Come anticipato, sono due le ordinanze di rimessione su cui la Corte, previa riunione delle stesse, si è pronunciata con la sentenza in commento.

In ordine temporale, il primo atto di promovimento a venire in rilievo è quello operato dal Tribunale ordinario di Salerno, II sez. pen., che, con ordinanza del 9 aprile 2019⁵, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, del codice penale e dell'art. 13 della l. n. 47/1948, in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

A distanza di pochissimi giorni, anche il Tribunale ordinario di Bari, I sez. pen., con ordinanza del 16 aprile 2019⁶, sollevava questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto, stavolta, il solo art. 13 della l. n. 47/1948, «nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 euro, invece che in via alternativa». In questo caso, il parametro invocato era costituito dal solo art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU.

In entrambi i giudizi *a quibus*, i rimettenti si trovavano a dover giudicare della responsabilità penale di un giornalista⁷ per aver attribuito alle persone offese, all'interno di un articolo giornalistico, un fatto determinato che era stato smentito dalle risultanze investigative o processuali e che, di conseguenza, risultava lesivo della loro reputazione individuale.

All'udienza pubblica del 9 giugno 2020⁸, la Corte ha riunito i due giudizi e, all'esito della discussione delle questioni in essi sollevate, ha deciso, per la seconda volta nella sua storia, di ricorrere all'ordinanza di rinvio della trattazione a data fissa – il cui primo esempio risale alla già ricordata ord. n. 207/2018 – adottando l'ordinanza n. 132 del 2020⁹.

⁵ Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 38 del 18 settembre 2019.

⁶ Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 40 del 2 ottobre 2019.

⁷ Più esattamente, nel processo instaurato presso il Tribunale di Salerno era imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa un giornalista, P. N., nonché un direttore di giornale per omesso controllo, mentre il Tribunale di Bari si trovava a dover decidere della responsabilità penale di un direttore di un quotidiano, per la pubblicazione sul giornale da questo diretto di un articolo privo di firma, ritenuto diffamatorio.

⁸ Nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte costituzionale a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Salerno, dopo l'intervento del Presidente del Consiglio e della parte del giudizio *a quo*, ha chiesto di intervenire anche il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti (CNOG). Tale richiesta ha portato alla prima delle tre pronunce emesse dalla Corte costituzionale in questo giudizio, ovvero l'ord. n. 37/2020. Si tratta di un provvedimento rilevante, perché costituisce il primo caso in cui la Corte ha dichiarato ammissibile l'intervento di terzi in applicazione dei nuovi artt. 4, comma 7, e 4-*bis* delle norme integrative, introdotti dalla riforma di cui alla delibera presidenziale dell'8 gennaio 2020 (e rinumerati, rispettivamente, come art. 4, comma 3, e art. 5, a seguito della recentissima riforma operata dalla Corte, con deliberazione del 22 luglio 2021, al fine di introdurre il "processo costituzionale telematico"). La Corte, sottolineando come la nuova disposizione di cui all'art. 4, comma 7, n.i. abbia semplicemente recepito il suo costante orientamento giurisprudenziale in tema di intervento di terzi, ha dichiarato l'intervento ammissibile richiamandosi proprio ad esso. I giudici di Palazzo della Consulta, così, hanno rinvenuto il necessario «nesso con lo specifico rapporto giuridico dedotto in giudizio» nella «competenza disciplinare attribuita al CNOG dalla l. 3 febbraio 1963 n. 69», in quanto «dall'eventuale condanna penale e dalla sua gravità, a carico del giornalista e del direttore responsabile imputati nel procedimento *a quo*, deriverebbero specifiche conseguenze in ordine all'avvio dell'azione disciplinare» nei loro confronti.

⁹ Si tratta di una pronuncia che, ovviamente, ha destato particolare interesse in dottrina, la quale vi ha riservato numerosi commenti. Limitandosi alla dottrina costituzionalistica, si segnalano, senza pretesa di completezza: M. BETZU – A. DEFFENU, *Pena detentiva e diffamazione a mezzo stampa in un'ordinanza di incostituzionalità accertata ma rinviata*, in *Giur. cost.*, 3/2020, 1471 ss.; N. RECCHIA, *La previsione della pena detentiva per la diffamazione del giornalista: la Corte costituzionale ripropone la tecnica decisoria del caso Cappato*, *ivi*, 1480 ss.; D. CASANOVA, *L'ordinanza n. 132 del 2020 sulla pena detentiva per il reato di diffamazione mezzo stampa: un altro (preoccupante) rinvio della decisione da parte del Giudice costituzionale*, in *Consulta online*, 2/2020; A. MAZZOLA, *Decide che deciderà! La Corte costituzionale torna a*

La premessa da cui muove tale ordinanza è che il bilanciamento tra la libertà di informazione e la tutela della reputazione individuale, operato dal legislatore attraverso la risalente disciplina penalistica in tema di diffamazione a mezzo stampa, sia «divenuto ormai inadeguato»¹⁰.

Siffatta inadeguatezza, secondo la Corte, risulta evidente soprattutto alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla libertà di espressione, tutelata all'art. 10 CEDU¹¹, su cui non a caso si impervivano le censure dei giudici remittenti. Secondo l'orientamento consolidato della Corte EDU, infatti, la previsione di pene detentive nei confronti dei giornalisti per offesa alla reputazione individuale altrui costituisce, al di fuori di casi eccezionali, una sanzione sproporzionata, che rischia di produrre l'effetto di dissuadere i giornalisti dall'esercizio del loro essenziale ruolo di informare imparzialmente la pubblica opinione e di controllare l'operato dei pubblici poteri¹².

La Corte, quindi, ha ravvisato l'esigenza «necessaria e urgente» di una «rimodulazione del bilanciamento sotteso alla disciplina in questa sede censurata, in modo da coniugare le esigenze

adoperare la tecnica inaugurata con il “caso Cappato”, ivi; A. RUGGERI, Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato, ivi; N. FIANO, L'ord. n. 132 del 2020 e il consolidando “modello Cappato” tra “preoccupazioni” della Corte costituzionale e delicati bilanciamenti, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2020, 1559 ss.; M. GIANNELLI, Oltre l'incostituzionalità prospettata nella vicenda relativa alle pene per la diffamazione a mezzo stampa, in Quad. cost., 4/2020, 836 ss.; C. MAGNANI, Diffamazione e pena detentiva: la libertà di informazione tra ordinamento interno e CEDU nella ordinanza 132 del 2020 della Consulta, in Forum Quad. cost., 2/2021; G. NAGLIERI, Un nuovo modello decisorio per un nuovo equilibrio tra poteri? “Unvereinbarerklärung” e “Anwendungssperre” nel diritto processuale costituzionale italiano (Brevi note, comparate, a margine di Corte cost. ord. 132/2020), in Consulta online, 1/2021; F. PERCHINUNNO, Riflessioni a prima lettura sull'ordinanza n. 132/2020 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 27/2020; M. PICCHI, Un nuovo richiamo allo spirito di leale collaborazione istituzionale nel rispetto dei limiti delle reciproche attribuzioni: brevi riflessioni a margine dell'ordinanza n. 132/2020 della Corte costituzionale, in Oss. fonti, 3/2020; R. PINARDI, La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato, in Forum Quad. cost., 3/2020; R. ROMBOLI, Il nuovo tipo di decisione in due tempi ed il superamento delle “rime obbligate”: la Corte costituzionale non terza, ma unica camera dei diritti fondamentali?, in Foro it., 9/2020, 2565 ss.; S. SARTARELLI, Osservazioni sulla diffamazione a mezzo stampa “congelata” e le istanze di proporzionalità multilivello, in Federalismi.it, 35/2020; P. VERONESI, Un'altra incostituzionalità “prospettata” ma non (ancora) dichiarata: la diffamazione a mezzo stampa nell'ord. n. 132 del 2020, in Studium iuris, 11/2020, 1355 ss.

¹⁰ Corte cost., ord. n. 132/2020, punto 7.3 Cons. in dir.

¹¹ Secondo cui: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

¹² Per tale orientamento, cfr., *ex multis*, Corte EDU, sentt. 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre c. Romania; 6 dicembre 2007, Katrami c. Grecia; 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia; 7 marzo 2019, Sallusti c. Italia. Secondo la Corte di Strasburgo, inoltre, i casi eccezionali, in presenza dei quali la sanzione detentiva cessa di risultare sproporzionata, sono rappresentati esemplificativamente dai discorsi d'odio (c.d. *hate speech*) o di istigazione alla violenza, in considerazione della gravità dell'offesa recata ai diritti fondamentali delle vittime in tali ipotesi. La medesima posizione della Corte EDU circa la necessità di evitare, salvo casi eccezionali di particolare gravità, le pene detentive per la diffamazione a mezzo stampa, è stata espressa anche dagli organi politici del Consiglio d'Europa: cfr. la “Dichiarazione sulla libertà dei dibattiti politici nei media”, adottata dal Comitato dei ministri il 12 febbraio 2004; le risoluzioni nn. 1577 del 4 ottobre 2007 e 1920 del 24 gennaio 2013 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; il parere n. 715 del 6-7 dicembre 2013 della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (c.d. Commissione di Venezia).

di garanzia della libertà giornalistica [...] con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti»¹³.

Tuttavia, di fronte a tale esigenza, la Corte ha scelto di non intervenire direttamente, ritenendo che, considerata la complessità e delicatezza del bilanciamento tra i vari diritti e interessi in gioco, la sua realizzazione spettasse in primo luogo al legislatore, il quale solo è dotato degli strumenti d'intervento più idonei a siffatto scopo¹⁴. Non è questo, invece, il ruolo della Corte, la quale riconosce «la limitatezza degli orizzonti del *devolutum* e dei rimedi a sua disposizione, che segnano il confine dei suoi poteri decisorii»¹⁵ e ricorda come il suo «compito naturale», da cui essa non intende comunque sottrarsi, sia quello di «verificare *ex post*, su sollecitazione dei giudici comuni, la compatibilità delle scelte compiute dal legislatore con la Costituzione»¹⁶.

Pertanto, anche in considerazione dei vari progetti di legge, in materia di revisione della disciplina oggetto del proprio scrutinio, che risultavano allo stato in corso di esame avanti alle Camere, la Corte ha ritenuto «opportuno, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni, rinviare la decisione delle questioni ora sottoposte a una successiva udienza, in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali sopra illustrati»¹⁷. Più precisamente, il dispositivo dell'ord. n. 132/2020 ha rinviato la trattazione delle questioni di costituzionalità all'udienza pubblica del 22 giugno 2021, lasciando così al legislatore un lasso di tempo di poco superiore a un anno per intervenire. La presenza di diversi progetti di legge *in itinere*, unitamente alla natura politicamente meno divisiva della materia, ha probabilmente fatto sperare la Corte che, in questo caso, il rinvio con monito al legislatore potesse avere un esito diverso e più felice rispetto a quello sortito in tema di aiuto al suicidio con l'ord. n. 207/2018.

3. L'argomentazione della Corte nella sentenza n. 150 del 2021: l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948.

Nonostante gli auspici della Corte, a distanza di un anno i vari progetti di legge all'esame delle Camere non hanno portato a nessun risultato. Così, all'udienza del 22 giugno 2021, la Corte ha dovuto prendere nuovamente atto dell'inerzia del legislatore, come già avvenuto nell'udienza a seguito della quale pronunciò la sentenza n. 242 del 2019.

¹³ Corte cost., ord. n. 132/2020, punto 7.3 Cons. in dir.

¹⁴ Nel richiedere tale intervento, la Corte ha accennato anche agli eventuali contenuti di questo, suggerendo a grandi linee, ma non certo imponendo, i possibili tratti essenziali di un «equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco» in grado di superare il *vulnus* costituzionale da essa rilevato: questo dovrebbe contemplare «non solo il ricorso – nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito – a sanzioni penali non detentive nonché a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come, *in primis*, l'obbligo di rettifica), ma anche a efficaci misure di carattere disciplinare [...]. In questo quadro, il legislatore potrà eventualmente sanzionare con la pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, fra le quali si iscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d'odio».

¹⁵ *Ivi*, punto 8 Cons. in dir. Limiti di intervento cui si riconnette il «rischio che, per effetto della stessa pronuncia di illegittimità costituzionale, si creino lacune di tutela effettiva per i controinteressi in gioco, seppur essi stessi di centrale rilievo nell'ottica costituzionale».

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

Come nel precedente appena ricordato, a fronte di tale inerzia la Corte ha voluto dare seguito a quanto “prospettato” nell’ordinanza di rinvio¹⁸, superando gli ostacoli al suo intervento rilevati “in prima battuta” e procedendo senza indugi, con la sentenza in commento, a dichiarare l’incostituzionalità della disciplina censurata.

Nell’esaminare le argomentazioni contenute in questa pronuncia, si deve tenere conto di come esse, per usare le parole della Corte, si saldino, in consecuzione logica, a quelle già formulate nell’ord. n. 132, «le quali debbono in questa sede essere integralmente confermate»¹⁹.

Dunque, come già accaduto nel caso del binomio ord. n. 207/2018-sent. n. 242/2019, il percorso argomentativo seguito dalla Corte è formalmente suddiviso in due fasi, ma sostanzialmente unitario, procedendo con asserita coerenza (o questa, perlomeno, è l’intenzione della Corte) dall’ordinanza, che ne segna la premessa, alla sentenza che ne costituisce l’esito concatenato.

Si tratta di una peculiarità di questo nuovo tipo di tecnica decisoria “bifasica” che impone di leggere necessariamente insieme le due decisioni che la compongono, ben oltre quanto i commentatori siano già abituati a fare con la tecnica della c.d. doppia pronuncia²⁰.

Innanzitutto, la Corte respinge agevolmente le diverse eccezioni di inammissibilità delle questioni avanzate dall’Avvocatura dello Stato²¹. Sotto tale aspetto, si segnala uno scostamento rispetto al precedente del “caso Cappato”: in quel caso, infatti, l’ammissibilità era stata vagliata dalla Corte già nell’ord. n. 207, prima di passare all’esame dei profili di merito che l’avrebbero portata a rilevare l’incostituzionalità, ma a rinviare contestualmente l’udienza. Nel caso in esame, invece, l’ord. n. 132 non si era occupata dei profili processuali, concentrandosi direttamente sul merito delle questioni sollevate, all’esito delle quali ha deciso nuovamente di “prospettare” l’incostituzionalità al legislatore.

Da un punto di vista logico, sembrerebbe più corretto lo schema seguito nel primo caso, dal momento che le questioni pregiudiziali di ammissibilità, per definizione, precedono l’esame del

¹⁸ Proprio di «incostituzionalità prospettata», non a caso, aveva parlato l’ex Presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, nella Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2018, per definire la nuova tecnica decisoria inaugurata con l’ord. n. 207/2018 (cfr. G. LATTANZI, *Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2018*, disponibile in www.cortecostituzionale.it, 12). La stessa definizione è stata successivamente ripresa, in analoga occasione, anche dal Presidente Giancarlo Coraggio: v. G. CORAGGIO, *Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2020*, 13.

¹⁹ Corte cost., sent. n. 150/2021, punto 2 Cons. in dir.

²⁰ Ci si riferisce, innanzitutto, alla versione tradizionale di “doppia pronuncia”, caratterizzata da una prima sentenza interpretativa di rigetto seguita, in caso di mancata fortuna dell’interpretazione così veicolata dalla Corte presso i giudici comuni, da una sentenza interpretativa di accoglimento. Già V. CRISAFULLI, *Il “ritorno” dell’art. 2 della legge di pubblica sicurezza dinanzi alla Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1961, 896 ss., aveva messo in luce il particolare nesso tra le due decisioni che si susseguono in tali fattispecie, tale da far sì che le stesse si presentino «come due facce, intervallate nel tempo, di una sola ed unica soluzione della stessa questione di legittimità costituzionale». Nello stesso senso, v. anche A. PIZZORUSSO, *Dalle «doppie pronunce» alle decisioni «overruling»*, in *Giur. cost.*, 1971, 38 ss.; G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1981, 1689 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Caso, regola di diritto, massima*, in G. Visentini (a cura di), *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente*, Padova, Cedam, 1988, 95 ss. Un discorso analogo può valere anche per l’altra tipologia di “doppia pronuncia” diffusa nella giurisprudenza costituzionale, formata in questo caso da una prima decisione di rigetto o di inammissibilità con monito al legislatore e una seconda che, prendendo atto del mancato seguito ricevuto dal monito, procede all’accoglimento della medesima questione.

²¹ Più precisamente, le eccezioni sollevate dall’Avvocatura nei confronti delle due ordinanze si incentravano su quattro profili, tutti ritenuti dalla Corte privi di pregio: il difetto di motivazione in punto di rilevanza; l’oscurità del *petitum*; l’inidoneità dell’eventuale accoglimento delle questioni a eliminare i profili di denunciata illegittimità costituzionale della disciplina sulla diffamazione a mezzo stampa; l’omessa sperimentazione di un’interpretazione costituzionalmente orientata.

merito. Si tratta di una considerazione talmente evidente da far lecitamente supporre che l'ammissibilità fosse stata valutata dalla Corte già al momento di pronunciare l'ord. n. 132, ma che essa abbia scelto di rinviarne la dettagliata esposizione scritta al momento della redazione della successiva sentenza.

Tale scelta, presumibilmente, potrebbe essere riconducibile alla volontà di non appesantire ulteriormente un'ordinanza che, già a causa dell'estensione delle argomentazioni sviluppate dalla Corte, risulta tutt'altro che «succintamente motivata», come invece prevede l'art. 18, comma 4, della legge n. 87 del 1953 per codesta tipologia di provvedimenti²².

Tra le eccezioni di inammissibilità respinte dalla Corte, merita un rapido cenno, per il suo intreccio con le successive argomentazioni della pronuncia, quella relativa all'omessa sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente conforme delle disposizioni impugnate.

Entrambi i giudici *a quibus*, in realtà, avevano preso in considerazione l'ipotesi di interpretare l'art. 13 della l. n. 47/1948 in modo da renderlo conforme alla giurisprudenza della Corte EDU, attraverso la limitazione dell'applicazione della pena detentiva alle sole condotte diffamatorie a mezzo stampa che rivestissero i caratteri dell'eccezionalità²³. Tuttavia, in ambo i casi la possibilità di ricorrere a un'interpretazione di tal fatta era stata motivatamente esclusa, in quanto essa avrebbe portato a un'integrazione della norma incriminatrice ritenuta in contrasto con i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, nonché di soggezione del giudice alla legge.

Coerentemente con il proprio orientamento ormai consolidato²⁴, la Corte afferma che la valutazione relativa alla condivisibilità delle motivazioni con cui i giudici *a quibus* hanno escluso

²² D'altronde, con riguardo alla nuova tecnica decisoria dell'ordinanza di rinvio dell'udienza, gran parte della dottrina ha sottolineato come essa, dal punto di vista strutturale, sia assimilabile più al *genus* delle sentenze che a quello delle ordinanze, proprio per la notevole estensione delle motivazioni, peraltro articolate, com'è tipico delle seconde, in un "Ritenuto in fatto" e in un "Considerato in diritto". In tal senso, v. per tutti: U. ADAMO, *La Corte è "attendista" ... «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale»*. Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in *Forum Quad. cost.*, 2018, 1; P. CARNEVALE, *Incappare in...* Cappato, cit., 371 ss.; R. ROMBOLI, *Caso Cappato: la pronuncia che verrà*, in *Forum Quad. cost.*, 2019, 2; A. RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l'irrocero costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)*, in *Consulta online*, 3/2018, 571; R. PINARDI, *La Corte*, cit., 105.

²³ Tale strada era stata prospettata anche dalla Corte di cassazione, all'indomani della sentenza della Corte EDU Belpietro c. Italia del 2013, indicando ai giudici la via di un'interpretazione convenzionalmente orientata. V. Cass., V sez. pen., sent. 11 dicembre 2013 (dep. 13 marzo 2014), n. 12203.

²⁴ Come noto, l'attuale orientamento della Corte in tema di interpretazione conforme si è affacciato nella giurisprudenza costituzionale a partire dal biennio 2014-2015, in particolare con le sentenze nn. 235 del 2014 e 221 del 2015, fino a raggiungere il proprio più consapevole e limpido approdo nella sentenza n. 42 del 2017. Con tali pronunce, la Corte ha consapevolmente ammorbidito la portata eccessivamente rigorosa dell'obbligo di interpretazione conforme come fino ad allora configurato, addivenendo a una pronuncia di inammissibilità solo nel caso in cui il tentativo di interpretazione conforme sia stato omissivo o si mostri del tutto inadeguato e implausibile. Ai fini dell'ammissibilità della questione e del passaggio al successivo vaglio di merito, infatti, non è più richiesta la dimostrazione dell'impossibilità di interpretare la disposizione in modo conforme a Costituzione, ma solo la dimostrazione, adeguatamente motivata, che il rimettente abbia percorso la «possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione oggetto del giudizio», pur avendola infine «consapevolmente scartata», in quanto ritenuta improbabile o non praticabile. Per un'analisi di tale nuovo orientamento e delle sue implicazioni sul rapporto tra Corte e giudici nel controllo di costituzionalità in via incidentale, v. in dottrina: C. TOMBA, *Il "depotenziamento" dell'obbligo di interpretazione conforme a Costituzione. Un "nuovo" riflesso sulle tecniche decisorie? (a margine della sent. n. 221 del 2015)*, in *Giur. Cost.*, 2015, 2063 ss.; G. SORRENTI, *La (parziale) riconversione delle "questioni di interpretazione" in questioni di legittimità costituzionale*, in *Consulta online*, 2/2016, 293 ss.; G. REPETTO, *Il canone dell'incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi*, Napoli, Editoriale scientifica, 2017, 131 ss.; R. ROMBOLI, *Dalla «diffusione» all'«accentramento»: una significativa linea*

la praticabilità di un'interpretazione conforme è un profilo che attiene al merito delle questioni, e non alla loro ammissibilità: a quest'ultimo fine, invece, è sufficiente che i giudici abbiano «esplorato, e consapevolmente scartato, la possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione»²⁵.

Dopo aver “recuperato” le questioni di rito pretermesse nell'ord. n. 132, la Corte torna all'esame del merito, riprendendo il filo del discorso iniziato nell'ordinanza richiamata e interrotto con il rinvio della trattazione.

Se l'esito di tale esame, come già si è detto, va a legarsi direttamente all'argomentazione svolta nell'ordinanza, questa, tuttavia, non lo rendeva affatto scontato o, parafrasando la celebre formula crisafulliana, “a rime obbligate”.

L'ord. n. 132, infatti, come si è sopra ricordato, si era limitata a constatare l'inadeguatezza del complessivo bilanciamento tra libertà di informazione e tutela della reputazione individuale cristallizzato nell'attuale disciplina della diffamazione a mezzo stampa. Dalle affermazioni della Corte, ad emergere chiaramente era solo la necessità di correggere l'ampio ricorso alla pena detentiva, divenuto ormai intollerabile nella sua indefettibilità, ma il “verso” di un intervento di tal fatta era volutamente lasciato in sospeso, con il fine di non ingabbiare né il legislatore, qualora questo avesse voluto farsi carico di una modifica normativa, né tantomeno sé stessa.

Particolarmente interessante, dunque, risulta l'osservazione delle scelte di merito compiute dalla Corte con la sentenza in commento.

La Corte, in primo luogo, dichiara fondate le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Salerno sull'art. 13 della l. n. 47/1948, in riferimento agli artt. 21 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU. La disposizione censurata prevede(va) una circostanza aggravante per il delitto di diffamazione, integrata nel caso in cui essa sia commessa «col mezzo della stampa» e, al tempo stesso, consista «nell'attribuzione di un fatto determinato». Si tratta di una circostanza aggravante che si pone in rapporto di specialità rispetto alle due circostanze aggravanti di cui all'art. 595, secondo e terzo comma, c.p., le quali si configurano, rispettivamente, quando la diffamazione è commessa tramite l'attribuzione di un fatto determinato e quando essa è commessa «col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico».

L'art. 13 ricollega alla circostanza aggravante ricordata «la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000». È proprio la previsione in via cumulativa delle due pene, che rende in ogni caso indefettibile l'irrogazione della sanzione detentiva da parte del giudice – a meno che non sussistano, nel caso concreto, circostanze attenuanti giudicate prevalenti o equivalenti ad essa – a risultare incostituzionale. La necessaria applicazione della sanzione detentiva, a prescindere dalla gravità della diffamazione compiuta, infatti, si pone in contrasto con l'esigenza di «non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria

di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale, in *Foro it.*, 7-8/2018, 226 ss.; M. RUOTOLO, *Quando il giudice deve “fare da sé”*, in *Quest. Giust.*, 2018; ID., *L'interpretazione conforme torna a casa?*, in *Riv. GruppodìPisa*, 3/2019; V. MARCENÒ, *Quando il giudice deve (o doveva?) “fare da sé”. Interpretazione adeguatrice, interpretazione conforme, disapplicazione della norma di legge*, in *Dir. e soc.*, 4/2018, 633 ss.; F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale*, in *Dir. e soc.*, 4/2018, 515 ss. e ID., *Le novità della giurisprudenza costituzionale*, in *Lo Stato*, 14/2020, spec. 102 ss.; S. STAIANO, *Corte costituzionale e giudici comuni. La congettura del riaccentramento*, in *Federalismi.it*, 3/2021; T. GROPPI, *Il ri-accentramento nell'epoca della ri-centralizzazione. Recenti tendenze dei rapporti tra Corte costituzionale e giudici comuni*, *ivi*; B. RANDAZZO, *Il “riaccentramento” del giudizio costituzionale nella prospettiva di un sistema integrato di giustizia costituzionale*, *ivi*; G. PITRUZZELLA, *L'interpretazione conforme e i limiti alla discrezionalità del giudice nell'interpretazione della legge*, *ivi*.

²⁵ Corte cost., sent. n. 150 del 2021, punto 3.1.4 Cons. in dir., richiamando, *ex multis*, le sentenze nn. 189 del 2019, 32 del 2020, 32 del 2021.

cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri»²⁶ e, pertanto, con la libertà di manifestare il proprio pensiero «e in particolare con quella sua specifica declinazione costituita dalla libertà di stampa»²⁷, tutelata dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale investe la disposizione nella sua interezza, assorbendo le ulteriori censure e rendendo superfluo l'esame della questione sollevata dal Tribunale di Bari, che mirava a una pronuncia manipolativa che sostituisse il regime di cumulatività della pena detentiva e di quella pecuniaria con un regime di alternatività tra le due. L'annullamento *tout court* della disposizione, tiene tuttavia a sottolineare la Corte, non determina alcun vuoto di tutela del diritto alla reputazione individuale contro le offese recate a mezzo della stampa. Esso, infatti, continua a essere protetto dalle due circostanze aggravanti di cui all'art. 595, commi 2 e 3, c.p., il cui ambito applicativo si riepande, a seguito di tale pronuncia, anche alle fattispecie che fino a questo momento ricadevano sotto l'applicazione della *lex specialis* annullata²⁸.

3.1. Segue. *L'esame delle questioni attinenti all'art. 595, comma 3, c.p.*

Coerentemente con quest'ultima affermazione, infatti, nei punti successivi della pronuncia la Corte respinge le diverse censure che il Tribunale di Salerno aveva rivolto proprio alla disposizione di cui all'art. 595, comma 3, c.p., la quale prevede che, per la diffamazione recata col mezzo della stampa o con altri mezzi di pubblicità, «la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro».

La questione incentrata sulla violazione del principio di offensività di cui all'art. 25 Cost. è dichiarata manifestamente infondata, dal momento che la condotta punita dalla disposizione in esame è tutt'altro che inoffensiva, ledendo un bene giuridico di primario rilievo nell'ordinamento costituzionale, quale il diritto fondamentale alla reputazione individuale²⁹.

²⁶ Così Corte cost., sent. n. 150/2021, punto 4.2 Cons. in dir., riprendendo quanto già affermato al punto 7.3 Cons. in dir. dell'ord. n. 132/2020.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ La Corte, inoltre, fa applicazione dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953 e dichiara l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990. Tale disposizione, infatti, prevede che «Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 [ossia, il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione] le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47», il quale, come si è visto, è stato dichiarato incostituzionale nella pronuncia in commento.

²⁹ Cfr. *ivi*, punto 7 Cons. in dir. Il principio di offensività, ricavato dalla Corte in via interpretativa a partire dall'art. 25, comma 2, Cost., anche in relazione agli artt. 13 e 27 Cost., è inteso dalla stessa «come precetto che impone al legislatore di limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi meritevoli di protezione» (così Corte cost., sent. n. 278 del 2019, punto 3.1 Cons. in dir.). V. anche Corte cost., sentt. nn. 360 del 1995; 225 del 2008; 249 del 2010; 251 del 2012; 109 del 2016; 141 del 2019. Per la dottrina che si è occupata di tale giurisprudenza costituzionale, v. per tutti: M. CATENACCI, *Note introduttive allo studio delle fattispecie penali*, Torino, Giappichelli, 2011, 73 ss.; V. MANES (a cura di), *Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale)*, in www.cortecostituzionale.it, 2011; ID., *I recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale in materia di offensività e ragionevolezza*, in *Dir. pen. contemp.*, 1/2012, 99 ss.; A. DE LIA, «Ossi di seppia»? *Appunti sul principio di offensività*, in *Arch. pen.*, 2/2019.

Anche la questione basata sulla violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost. viene agevolmente rigettata dalla Corte³⁰.

Ben più consistenti, invece, sono le censure rivolte all'art. 595, comma 3, c.p. sulla base degli stessi parametri (artt. 3, 21 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU) e delle stesse argomentazioni utilizzati nei confronti dell'art. 13 della l. n. 47/1948, al fine di mettere in luce il contrasto della previsione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa con la libertà di manifestazione del pensiero.

La Corte, tuttavia, dichiara tali questioni infondate «nei sensi di cui in motivazione», ricorrendo dunque a una “classica” pronuncia interpretativa di rigetto, con la quale propone una interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione esaminata.

La diversa conclusione, rispetto a quella cui è pervenuta con riguardo all'art. 13 della l. n. 47, si basa su un aspetto differenziale tra le due disposizioni, che assume un peso decisivo: mentre l'art. 13 prevede l'applicazione necessaria della pena detentiva in via cumulativa con quella pecuniaria, l'art. 595, comma 3, c.p. sancisce un regime di alternatività tra le due, lasciando così all'apprezzamento del giudice, in base alle circostanze concrete del caso e ai criteri di cui all'art. 133 c.p., la scelta tra le due sanzioni.

La disposizione impugnata, secondo la Corte, non può ritenersi di per sé in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero, essendo possibile fornirne un'interpretazione costituzionalmente orientata. La Corte, infatti, ricorda anzitutto che, nell'ambito del bilanciamento effettuato dalla disposizione in oggetto, se da un lato vi è la libertà di espressione, sull'altro piatto della bilancia giace pur sempre la tutela di un altro diritto fondamentale, «strettamente legato alla stessa dignità della persona»³¹, quale quello alla reputazione personale.

Le aggressioni illegittime a tale diritto, prosegue la Corte, «possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime» provocando loro dei danni che sono «suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione»³².

³⁰ Si tratta, in effetti, di una censura decisamente eccentrica, secondo cui l'inapplicabilità in concreto della pena detentiva prevista dalla disposizione, per contrarietà all'art. 10 CEDU, determinerebbe l'ineffettività della sua comminatoria edittale rispetto alla funzione generalpreventiva e specialpreventiva della pena stessa. Da questa premessa, tuttavia, non può ricavarsi, come fatto dal rimettente, la violazione della necessaria finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost.

³¹ Corte cost., sent. n. 150/2021, punto 6.2 Cons. in dir.

³² *Ibidem*. Si tratta di un passaggio su cui si era soffermata anche l'ord. n. 132 del 2020, la quale aveva sottolineato che le vittime di diffamazione «sono oggi esposte a rischi ancora maggiori che nel passato. Basti pensare, in proposito, agli effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai *social networks* e dai motori di ricerca in internet, il cui carattere lesivo per la vittima – in termini di sofferenza psicologica e di concreti pregiudizi alla propria vita privata, familiare, sociale, professionale, politica – e per tutte le persone a essa affettivamente legate risulta grandemente potenziato rispetto a quanto accadeva anche solo in un recente passato». Per quanto si trattasse di un passaggio di carattere incidentale all'interno dell'argomentazione dell'ordinanza, curiosamente la Corte, o il suo Ufficio Stampa, ha scelto di valorizzarlo al punto da incentrarvi il titolo del comunicato stampa che ha accompagnato la pubblicazione di tale pronuncia sul sito internet della Corte, il quale così recitava: «Cruciale la libertà della stampa ma tecnologie e social aumentano i rischi per la reputazione delle vittime» (cfr. Comunicato stampa del 26 giugno 2020, in www.cortecostituzionale.it). Si è trattato senz'altro di una scelta eccentrica se confrontata con il contenuto principale dell'ordinanza n. 132, che rappresenta solo un piccolo, innocuo esempio delle problematiche che l'uso sempre più frequente dello strumento dei comunicati stampa da parte della Corte può sollevare. Il tema è stato abbondantemente indagato dalla dottrina negli anni più recenti. A tal riguardo, si rinvia a: P. PASSAGLIA, *Qualche osservazione sulla comunicazione pubblica della Corte costituzionale*, in G. Conti, P. Milazzo (a cura di), *La crisi del Parlamento nelle regole della sua percezione*, Pisa, Pisa University Press, 2017, 109; D. STASIO, *Il ruolo sociale del giurista impone una comunicazione più inclusiva*, in *Quest. Giust.*, 2018; D. CHINNI, *Prime considerazioni su Corte costituzionale e*

Perciò, è necessario che questi pregiudizi siano prevenuti dall'ordinamento con «strumenti idonei, necessari e proporzionati», tra i quali «non può in assoluto escludersi la sanzione detentiva, sempre che la sua applicazione sia circondata da cautele idonee a schermare il rischio di indebita intimidazione esercitato su chi svolge la professione giornalistica»³³. Tali cautele sono individuate dalla Corte nella stretta delimitazione dell'applicazione della pena della detenzione ai soli casi di eccezionale gravità, sulla falsariga di quanto affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, che ha sempre individuato tali casi nelle fattispecie in cui la diffamazione assuma i connotati dei discorsi d'odio o di istigazione alla violenza. I giudici di Palazzo della Consulta, tuttavia, non si appiattiscono su queste due sole ipotesi e precisano che la diffamazione può assumere connotati di gravità tale da richiedere la comminazione della pena detentiva anche in altri casi, portando ad esempio le «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi»³⁴. Al di fuori di tali casi estremi, invece, la pena detentiva deve rimanere esclusa dalle opzioni del giudice, al quale rimarrà soltanto l'applicazione della pena pecuniaria, ovviamente commisurata tenendo conto della gravità del fatto, desunta dai criteri di cui all'art. 133 c.p.

Pertanto, l'art. 595, terzo comma, c.p., per risultare conforme alla Costituzione e alla CEDU, deve essere interpretato in modo che, nell'alternativa da esso prospettata tra multa e reclusione, la prima sia configurata come la regola da seguire nella quasi totalità dei casi, mentre la seconda rimanga rigidamente confinata ai casi di eccezionale gravità sopra esemplificati³⁵.

In chiusura, la Corte ribadisce il proprio pressante invito al legislatore affinché intervenga per dettare una complessiva riforma della disciplina in tema di diffamazione a mezzo stampa, la cui esigenza era stata da essa già segnalata con l'ord. n. 132 e che non può dirsi appagata con la pronuncia in esame, la quale sconta la limitatezza dei propri rimedi decisori rispetto agli spazi

opinione pubblica, in AA.VV., *Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro*, Pisa, Pisa University Press, 2018, 281 ss.; ID., *La comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica*, in *Dir. e soc.*, 2/2018, 255 ss.; P. CARNEVALE – D. CHINNI, *To be or not to be (online)? Qualche considerazione sul rapporto fra web e organi costituzionali*, in AA.VV., *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, in *Consulta online*, 2019; G. D'AMICO, *Comunicazione e persuasione a Palazzo della Consulta: i comunicati stampa e "le voci di dentro" tra tradizione e innovazione*, *ivi*, 237 ss.; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2019, 251 ss.; A. SPERTI, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in *Dir. e soc.*, 4/2019, 735 ss.; M. NISTICÒ, *Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web*, in D. Chinni (a cura di), *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, 77 ss.; AA.VV., *Il Forum. I comunicati stampa della Corte costituzionale*, in *Riv. Gruppi di Pisa*, 1/2020.

³³ Corte cost., sent. n. 150 del 2021, punto 6.2 Cons. in dir.

³⁴ *Ibidem*. Prosegue la Corte, con parole particolarmente incisive: «Chi ponga in essere simili condotte – eserciti o meno la professione giornalistica – certo non svolge la funzione di “cane da guardia” della democrazia, che si attua paradigmaticamente tramite la ricerca e la pubblicazione di verità “scomode”; ma, all'opposto, crea un pericolo per la democrazia, combattendo l'avversario mediante la menzogna, utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblica opinione. Con prevedibili conseguenze distorsive anche rispetto agli esiti delle stesse libere competizioni elettorali».

³⁵ D'altronde, la Corte sottolinea come l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme da lei indicata sia stata già fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, citando le pronunce della Corte di cassazione, sez. V penale, 9 luglio 2020, n. 26509 e 15 gennaio 2021, n. 13060 (cfr. Corte cost., *ivi*, punto 6.3 Cons. in dir.). Una puntuale analisi delle prime pronunce con cui la Corte di cassazione ha tentato di dare seguito alle indicazioni emergenti dall'ordinanza n. 132 del 2020, oltre che dalla giurisprudenza EDU, è sviluppata da E. CALVO, *Diffamazione e proporzionalità del trattamento*, cit., il quale, in realtà, rileva anche come tali arresti del giudice di legittimità non siano stati del tutto privi di oscillazioni, specie sotto il profilo dell'individuazione concreta dei casi cui delimitare l'applicazione della pena detentiva.

di intervento di cui gode il potere legislativo, per riprendere le parole usate dalla stessa ordinanza citata³⁶.

4. *Alcune considerazioni di sintesi sulla sent. n. 150 del 2021.*

La sentenza in commento stimola una serie di riflessioni, che si tenterà qui di sviluppare in modo prudente, consapevoli dell'angustia del punto di vista che guardi alla singola pronuncia commentata senza tener conto del più complessivo quadro giurisprudenziale e storico-istituzionale in cui essa si inserisce.

Senza dubbio, la pronuncia appare ampiamente condivisibile, sia dal punto di vista tecnico-argomentativo, sia con riguardo alle conclusioni di merito cui essa perviene.

Il punto di caduta da essa individuato nel bilanciamento tra la tutela della libertà di stampa e la protezione della reputazione individuale nella disciplina in tema di diffamazione risulta particolarmente convincente ed equilibrato. La privazione della libertà personale determinata dalla sanzione detentiva, in materia, è inquadrata dalla Corte come *extrema ratio*, cui il legislatore può ricorrere in via residuale solo nei casi di diffamazione più gravi, in cui l'offesa recata alla reputazione altrui sia particolarmente incisiva e odiosa. Di conseguenza, una disposizione che ne preveda l'irrogazione in via eventuale, alternativamente alla pena pecuniaria, non risulta di per sé incostituzionale. Essa, infatti, è suscettibile di essere interpretata in modo conforme a tale premessa, nel senso che il giudice potrà applicare la pena della reclusione solo nelle ipotesi più gravi, ricorrendo in tutti gli altri casi alla sanzione pecuniaria.

Non può salvarsi dalla declaratoria di incostituzionalità per contrasto con l'art. 21 Cost., invece, una disposizione che preveda indefettibilmente l'applicazione della pena detentiva.

Nel giungere a tali conclusioni, innegabile è stata l'influenza esercitata dalla giurisprudenza della Corte EDU, che già da lungo tempo ha segnalato la contrarietà all'art. 10 CEDU di normative nazionali che puniscano la diffamazione a mezzo stampa con la pena della reclusione, salvo i casi di eccezionale gravità.

L'argomentazione della Corte costituzionale, tuttavia, ha il merito di non schiacciarsi acriticamente sulle posizioni della giurisprudenza EDU, riducendosi a "mera esecutrice"³⁷ delle decisioni di quest'ultima.

La Corte, al contrario, valorizza l'apporto giurisprudenziale "esterno" al fine di arricchire il proprio autonomo percorso argomentativo che, pur arrivando a conclusioni pressoché coincidenti con quelle della Corte di Strasburgo, si basa principalmente sull'interpretazione dei conferenti parametri costituzionali "interni" coinvolti dalle questioni e contrapposti nel

³⁶ Tale riforma legislativa sarebbe chiamata al compito di «individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica; e, dall'altro, di assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime – e talvolta maliziose – aggressioni poste in essere nell'esercizio di tale attività» (così Corte cost., *ivi*, punto 10 Cons. in dir., citando quanto già affermato nell'ordinanza n. 132). Peraltro, la Corte ha cura di precisare che la previsione di una pena detentiva, per quanto non sia costituzionalmente illegittima se limitata ai casi eccezionali sopra indicati, non può neppure considerarsi, al contrario, costituzionalmente imposta al legislatore, con la conseguenza che questo ben potrebbe decidere di eliminarla del tutto dallo spettro degli strumenti sanzionatori volti a contrastare il delitto di diffamazione a mezzo stampa. Proprio quest'ultima, d'altronde, è l'opzione abbracciata dal ddl. S. n. 812, del 20 settembre 2018, al momento ancora all'esame del Senato, in cui l'unico strumento sanzionatorio previsto per il delitto in questione è quello della multa.

³⁷ Per riprendere la formula usata da B. RANDAZZO, *Il giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti: un nuovo processo costituzionale*, in *Riv. AIC*, 4/2011, 37.

bilanciamento operato dal legislatore³⁸. Si tratta, infatti, da un lato, della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., che, ricorda significativamente la Corte richiamando la propria consolidata giurisprudenza in materia, «costituisce – prima ancora che un diritto proclamato dalla CEDU – un diritto fondamentale riconosciuto come “coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione” (sentenza n. 11 del 1968), “pietra angolare dell’ordine democratico” (sentenza n. 84 del 1969), “cardine di democrazia nell’ordinamento generale” (sentenza n. 126 del 1985 e, di recente, sentenza n. 206 del 2019)»³⁹, nell’ambito della quale la libertà di stampa «assume un’importanza peculiare, in ragione del suo ruolo essenziale nel funzionamento del sistema democratico (sentenza n. 1 del 1981)»⁴⁰; dall’altro, della reputazione individuale, che, da decenni, la Corte ha ricavato in via interpretativa dall’art. 2 Cost., riconoscendogli rango di diritto inviolabile, «connesso a doppio filo con la stessa dignità della persona»⁴¹.

Inoltre, come si è visto, nell’individuazione dei casi eccezionali in grado di legittimare il ricorso alla pena detentiva, la Corte va oltre rispetto a quelli tradizionalmente indicati dalla Corte EDU, ovvero i discorsi d’odio e l’istigazione alla violenza, allargando il perimetro anche a ipotesi ulteriori e indicando in via esemplificativa la fattispecie, inquadrata in modo piuttosto generico, delle “campagne di disinformazione” a contenuto diffamatorio⁴².

5. Il disallineamento tra il rinvio operato con l’ord. n. 132 del 2020 e le conclusioni della sent. n. 150 del 2021.

Al fine di svolgere qualche riflessione ulteriore, appare ora opportuno ripartire dallo stretto rapporto che lega la pronuncia in commento all’ord. n. 132/2020, alle cui argomentazioni la prima, come afferma la stessa Corte, dovrebbe saldarsi “in consecuzione logica”; il che, peraltro, sembrerebbe essere tratto caratteristico della nuova tecnica decisoria bifasica.

A ben guardare, tale concatenazione argomentativa, nel caso di specie, non risulta così solida; anzi, le conclusioni della sentenza n. 150 sembrano proiettare, in modo retrospettivo, qualche perplessità sulla stessa adozione, a monte, dell’ord. n. 132 o, meglio, sull’effettiva

³⁸ L’importanza di valorizzare le potenzialità degli apporti sovranazionali, più che per mezzo del parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost., «per il tramite privilegiato dell’interpretazione costituzionale, nella logica di un completamento reciproco tra Carte dei diritti e Costituzioni nazionali, che non pregiudichi il primato di queste ultime», è stata efficacemente sottolineata e argomentata da M. RUOTOLO, *L’incidenza della CEDU sull’interpretazione costituzionale. Il caso dell’art. 27, comma 3, Cost.*, in Riv. AIC, 2/2013. La stessa posizione è stata espressa, in margine a singole vicende giurisprudenziali, oltre che dal medesimo Autore in ID., *Le irragionevoli restrizioni al diritto di difesa dei detenuti in regime di 41-bis*, in Consulta online, 2013, anche da V. MANES, V. NAPOLEONI, *Incostituzionali le restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di “carcere duro”: nuovi tracciati della Corte in tema di bilanciamento di diritti fondamentali*, in Dir. pen. contemp., 2013; E. FRONTONI, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all’art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013*, in Oss. AIC, 1/2013. Sia consentito, poi, rinviare anche a L. MADAU, *Il parametro “esterno” offusca il parametro “interno”. Note a margine della sent. n. 120 del 2018 della Corte costituzionale*, in Dir. e soc., 2/2018, 325 ss.

³⁹ Corte cost., ord. n. 132/2020, punto 7.1 Cons. in dir.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ivi*, punto 7.1 Cons. in dir., richiamando in particolare le sentenze nn. 38 del 1973, 86 del 1974, 379 del 1996, 265 del 2014, 37 del 2019.

⁴² In dottrina è stata sottolineata la difficile afferrabilità di tale fattispecie, che dovrà essere riempita di contenuto dai giudici nell’applicazione concreta, laddove essi vorranno dare seguito all’indicazione della Corte (contenuta in una interpretativa di rigetto e, pertanto, non vincolante). Cfr. C. MALAVENDA, *La sentenza n. 150/2021*, cit., 2 ss.; C. MAGNANI, *La Corte costituzionale rivede*, cit., 191 ss.

esigenza di ricorrere, in questa ipotesi, alla tecnica decisoria del rinvio della trattazione a data fissa.

Per chiarire meglio il senso di quanto si vuole dire, si prenda innanzitutto a raffronto il “prototipo” di questa nuova tipologia decisoria, l’ord. n. 207/2018 e la vicenda dell’aiuto al suicidio che ha portato per la prima volta la Corte a farvi ricorso. A prescindere dai rilievi critici formulati da una parte della dottrina verso tale pronuncia, in quel caso era innegabile che la Corte si trovasse di fronte a una situazione di incostituzionalità che richiedeva – affinché essa venisse sanata senza contestualmente creare gravi vuoti di tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti – un intervento fortemente manipolativo e in grado di interferire notevolmente con la discrezionalità legislativa, come confermato *a posteriori* dall’elaborato dispositivo di accoglimento della sent. n. 242 del 2019⁴³.

Il “caso Cappato”, insomma, presentava effettivamente le caratteristiche a fronte delle quali la Corte afferma essere necessario ricorrere alla nuova tecnica decisoria: ovvero, la duplice esigenza di rispettare la discrezionalità legislativa, da un lato, e di evitare l’indefinito protrarsi di una situazione di incostituzionalità già chiaramente accertata, dall’altro⁴⁴.

Ebbene, nel caso di specie questa esigenza non sembrava essere allo stesso modo presente, perlomeno se esso viene riguardato alla luce delle conclusioni della sentenza qui commentata.

Infatti, è bensì vero che la Corte aveva segnalato l’esigenza di una complessiva rimodulazione del bilanciamento sotteso alla disciplina della diffamazione a mezzo stampa, che essa certamente non può operare direttamente. Tuttavia, la sent. n. 150 sembra dimostrare abbastanza chiaramente come ci fosse modo di rispondere immediatamente alla domanda di giustizia costituzionale di cui si erano fatti portatori i giudici remittenti, senza che ciò richiedesse di affrontare necessariamente l’impresa di una globale rimediazione dell’intera normativa di riferimento; l’esigenza di un intervento del genere, semmai, poteva essere segnalata da un contestuale monito al legislatore, come d’altronde la Corte ha poi effettivamente fatto nella pronuncia in commento.

⁴³ Nel dispositivo di tale pronuncia, infatti, si legge che la Corte «dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente».

Merita di essere ricordata, tuttavia, la posizione dottrina di chi aveva rilevato la possibilità di raggiungere lo stesso risultato sostanziale della sent. n. 242/2019 attraverso una interpretativa di accoglimento, proprio in quanto «meno invasiva della discrezionalità legislativa» (così GIU. SERGES, *Le due notevoli “prime volte” della sentenza Cappato (con qualche riflessione critica sulla tecnica decisoria adottata)*, in *Giur. cost.*, 6/2019, 3025 ss.). Nondimeno, lo stesso Autore aveva significativamente suggerito il contemporaneo ricorso a una «modulazione spazio-temporale degli effetti della decisione», al fine di evitare che la sentenza di accoglimento producesse una situazione di maggiore incostituzionalità (*ibidem*). In tal senso, v. già ID., *E se il caso Cappato fosse risolto con un accoglimento interpretativo transitorio?*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2019, 26 ss.

⁴⁴ Cfr. le limpide parole della Presidente della Corte Marta Cartabia, nella *Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2019*, in www.cortecostituzionale.it, 11: «La nuova tecnica processuale scaturiva dalla necessità di contemperare una duplice esigenza: da un lato, rimuovere un vizio di incostituzionalità dalla disposizione dell’art. 580 cod. pen. e, dall’altro, e questo è il punto che mi preme sottolineare, lasciare in prima battuta al legislatore lo spazio per intervenire in una materia altamente sensibile, oggetto di profondi dibattiti nell’opinione pubblica, che esige che le dinamiche politiche e culturali trovino modo di ricomporsi anzitutto nelle sedi politiche».

Il dispositivo della sent. n. 150, infatti, non presenta carattere manipolativo e non reca alcuna invasione di spazi riservati alla discrezionalità legislativa. La pronuncia adottata dalla Corte si limita a rispondere in modo puntuale alle questioni poste dai giudici *a quibus*, dichiarando l'incostituzionalità *tout court* dell'art. 13 della l. n. 47/1948 e l'infondatezza, tramite la tecnica dell'interpretativa di rigetto, delle questioni aventi ad oggetto l'art. 595, comma 3, c.p., sulla base dell'applicazione coerente della medesima *ratio decidendi*, secondo cui la pena della reclusione per il delitto di diffamazione a mezzo stampa non è illegittima solo se circoscritta a casi di eccezionale gravità.

Inoltre, la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 13 non crea alcun vuoto di tutela nei confronti del bene giuridico tutelato dalla disposizione, dal momento che questa rivestiva carattere speciale, con un regime sanzionatorio più severo rispetto alle disposizioni codicistiche, il cui ambito applicativo, a seguito della pronuncia della Corte, si riespande anche ai casi che fino ad ora ricadevano sotto la disciplina dell'art. 13.

Si tratta, dunque, di conclusioni cui la Corte ben poteva giungere già un anno prima⁴⁵.

Ovviamente, si deve tenere in considerazione che la coerente concatenazione logica tra le argomentazioni di ordinanza e sentenza – qui asserita dalla Corte – pur rappresentando un obiettivo tendenziale e altamente auspicabile, non sempre può essere pienamente garantita. In un anno di tempo, le posizioni all'interno del collegio giudicante possono fisiologicamente mutare, soprattutto nel caso in cui esso veda nel frattempo l'avvicendamento di parte dei suoi componenti, come avvenuto tra l'ord. n. 132/2020 e la sent. n. 150/2021⁴⁶.

Si può immaginare, allora, che la scelta presa dalla Corte, con l'ord. n. 132, di ricorrere al rinvio della trattazione a data fissa possa essere stata dettata da una non completa convinzione del collegio – come composto all'epoca – circa la percorribilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 595, comma 3, c.p. quale quella poi fatta propria nella sentenza in commento⁴⁷; o che, più in generale, vi fossero altre possibili soluzioni emerse nel confronto tra i giudici, senza che nessuna di queste fosse riuscita a prevalere⁴⁸.

⁴⁵ Autorevole dottrina, nel criticare la nuova tecnica decisoria in due tempi, ha sottolineato come dal punto di vista giuridico il semplice decorso del tempo concesso dall'ordinanza di rinvio non può rendere possibile un intervento che non lo era un anno prima (cfr. R. ROMBOLI, *Caso Cappato*, cit., 5). Casi come quello in esame, invece, rischiano di esporre la Corte a rilievi diametralmente opposti rispetto a questo, dal momento che, in assenza di limiti (assoluti o relativi che siano) all'intervento della Corte derivanti dalla discrezionalità legislativa, non risulta agevole comprendere perché una pronuncia immediatamente possibile sia adottata con un anno di ritardo.

⁴⁶ Nel lasso di tempo che ha separato le due udienze, in effetti, sono cambiati ben tre giudici costituzionali: è scaduto il mandato dei giudici Marta Cartabia, Aldo Carosi e Mario Rosario Morelli e hanno fatto il proprio ingresso a Palazzo della Consulta Angelo Buscema, Emanuela Navarretta e Maria Rosaria San Giorgio. Proprio i dati di fatto appena riferiti nel testo, però, dovrebbero semmai indurre la Corte a fare un uso molto accorto della tecnica in parola.

⁴⁷ Si ricordi che gli stessi giudici *a quibus* avevano escluso la possibilità di ricorrere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 13 della legge n. 47, nel senso di limitare l'applicazione della pena detentiva ivi prevista ai soli casi di eccezionale gravità, ritenendola esorbitante dagli ordinari poteri interpretativi del giudice, in quanto «creativa e arbitraria, slegata dal dato letterale» (cfr. Trib. Bari, ord. 16 aprile 2019) e, pertanto, in contrasto con i principi di tassatività e determinatezza nonché di soggezione del giudice alla legge. Nondimeno, la medesima soluzione interpretativa non crea gli stessi problemi se operata con riguardo all'art. 595, comma 3, c.p., il cui testo già rimette al giudice la possibilità di scegliere, in base alla gravità del fatto concreto, tra pena detentiva e pena pecuniaria.

⁴⁸ Le alternative all'accoglimento secco della questione inerente all'art. 13 della l. n. 47/1948, in effetti, avrebbero richiesto un intervento dal carattere fortemente manipolativo, volto a limitare l'applicazione della pena detentiva, prevista indefettibilmente dalla disposizione, ai soli casi di eccezionale gravità, oppure a sostituire, al medesimo fine, il regime di cumulatività tra pena detentiva e sanzione pecuniaria con un regime di alternatività tra le stesse.

A prescindere dalla ricerca delle motivazioni che possono aver spinto la Corte ad adottare l'ord. n. 132, però, quel che rimane è il dato di fatto di un disallineamento tra questa e la successiva sent. n. 150 del 2021, le cui conclusioni, come si è tentato di mostrare, sembrano smentire *ex post* la stessa necessità di ricorrere all'ordinanza di rinvio nel caso di specie.

Se in questa sede si è ritenuto opportuno sottolineare tale disallineamento, è perché sembra che esso possa utilmente fungere da piccolo monito, in questo caso per la Corte, circa le potenziali discrasie che possono sorgere qualora si faccia un ricorso poco sorvegliato alla nuova tecnica decisoria bifasica, magari sulla spinta di considerazioni contingenti o non strettamente connesse alla risoluzione delle questioni di costituzionalità sottoposte alla Corte, quali quelle relative all'opportunità di una complessiva rimediazione della disciplina normativa in cui le disposizioni censurate si inseriscono o all'esistenza di proposte di riforma legislativa *in itinere* presso le Camere.

In chiusura, la nuova tecnica decisoria in due tempi – che ovviamente si trova ancora in una fase di “sperimentazione” giurisprudenziale e avrà bisogno di tempo per assumere caratteri stabili e definiti – costituisce senz'altro un utile strumento, in mano alla Corte, al fine di contemperare il rispetto della discrezionalità legislativa con l'esigenza di assicurare comunque la necessaria prevalenza del principio di legittimità costituzionale⁴⁹, rendendo la prima un limite “relativo” e “a tempo” al suo intervento⁵⁰.

Tuttavia, qualora non vi siano reali ostacoli a una decisione immediata del giudice delle leggi, sarebbe opportuno che questa venisse prontamente adottata e non fosse, invece, rinviata nel tempo, seguendo il noto aforisma, tradizionalmente attribuito a Benjamin Franklin, che invita a “non rimandare a domani quello che potresti fare oggi”⁵¹. A richiederlo, è proprio quell'esigenza di “rendere giustizia costituzionale” che è stata autorevolmente individuata quale fondamento di legittimazione della stessa introduzione, da parte della Corte, della tecnica decisoria in parola⁵².

Tuttavia, non si vede per quale ragione i giudici di Palazzo della Consulta avrebbero dovuto scegliere di perseguire strade tanto contorte per raggiungere il medesimo risultato sostanziale ottenibile linearmente con la soluzione poi adottata dalla sent. n. 150.

L'ulteriore opzione che può essere stata presa in considerazione dai giudici costituzionali, infine, è quella dell'accoglimento sia delle questioni relative all'art. 13 che di quelle inerenti all'art. 595, comma 3, c.p., in modo da espungere del tutto la pena detentiva dal quadro degli strumenti sanzionatori per il delitto di diffamazione a mezzo stampa. Una scelta che, tuttavia, non risultava costituzionalmente imposta agli occhi della Corte, come dimostrano le stesse argomentazioni dell'ord. n. 132, che ammettevano la possibilità di ricorrere alla sanzione detentiva per le condotte diffamatorie più gravi.

⁴⁹ Sul principio di legittimità costituzionale, «inteso come esigenza di sempre maggiore conformità del sistema normativo (e anzi di tutte le manifestazioni di potere) ai valori costituzionali [...] che è alla base della c.d. giurisdizione costituzionale», v. F. MODUGNO, *La giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1978, 1252; nonché ID., *Corollari del principio di “legittimità costituzionale” e sentenze “sostitutive” della Corte*, in *Giur. Cost.*, 1969, 91 ss.; L. ELIA, *La Corte nel quadro dei poteri costituzionali*, in P. Barile – E. Cheli – S. Grassi (a cura di), *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, Bologna, Il Mulino, 1982, 530, 535.

⁵⁰ Così M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Riv. AIC*, 2/2019, 650 ss.; ID., *Corte costituzionale e legislatore*, in *Dir. e soc.*, 1/2020, 68 ss.

⁵¹ Il fortunato aforisma, richiamato (in forma paradossalmente rovesciata) anche nel titolo del presente contributo, in lingua inglese è comunemente tramandato nella forma: “*Don't put off until tomorrow what you can do today*”. Tuttavia, la versione che si può con certezza attribuire direttamente al celebre politico statunitense è la seguente: “*Have you somewhat to do tomorrow, do it today*”, contenuta in B. FRANKLIN, *Poor Richard's Almanack*, Philadelphia, 1742.

⁵² Questa è la lettura che ne ha offerto, in particolare, G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, in *Quest. giust.*, 4/2020, 9 ss., riprendendo la nota formula a lui cara, che il Presidente Emerito della Corte definisce come

l'esigenza di «contribuire, anche in misura minima e marginale, a inverare la Costituzione nell'ordinamento, traendola dal rarefatto campo delle norme “super-primarie”, per farla diventare materia viva della convivenza sociale, presente negli accordi e nei conflitti, garanzia molecolare di libertà e di eguaglianza nella società civile e nei rapporti tra questa e l'autorità dello Stato». L'esigenza di rendere giustizia costituzionale è indicata quale stella polare che ha guidato la Corte nell'evoluzione più recente delle proprie tecniche decisorie, compresa l'introduzione della nuova tecnica decisoria in due tempi, anche da M. RUOTOLO, *L'evoluzione*, cit., 664 ss.; *ID.*, *Corte costituzionale*, cit., 68 ss.

La stessa Corte, d'altronde, nella sent. n. 242 del 2019 (punto 4 Cons. in dir.), ha chiaramente affermato, nel giustificare il proprio intervento, che «Decorso un congruo periodo di tempo, l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità».